

D.P.R. 26-10-72 n. 633 art. 10: Istituzione e disciplina IVA (pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.)

Art. 10 . *Operazioni esenti dall'imposta.*

Sono esenti dall'imposta:

[omissis]

18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#), e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;*

*Numero così sostituito prima dall'art. 30, L. 29 dicembre 1990, n. 428, e poi dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.(convertito poi nella legge n. 427 del 29/10/93).